



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot. n. 21034/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, I e II Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della Commissione Consiliare
Speciale per la prevenzione del fenomeno di
mobbing sul lavoro e di ogni forma di
discriminazione sociale, etnica e culturale

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: D.d.L. "Proposta di legge regionale di protezione civile" Reg. Gen. n. 243

Ad iniziativa della G. R. – Assessore Cosenza
Depositata in data 5 agosto 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l' articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, - 6 SET. 2011

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale

Il Coordinatore

Napoli, li _____

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0608874 03/08/2011

Mittente : A.G.C.2 Affari Generali della Giunta Regionale

Destinatari : SEGRETARIO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Classifica : 2. Fascicolo : 6 del 2011



Al Segretario Generale del
Consiglio Regionale della
Campania
NAPOLI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0021034/A

Del. 05/08/2011 13.59.28

Da. CR A SERASS

Oggetto: Trasmissione atto.

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio Regionale Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, la delibera di Giunta di seguito elencata:

N. 353 del 19/07//2011 Proposta di legge regionale di protezione civile.

Il Coordinatore dell'Area
Dott.ssa Maria Cancellieri

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 293

05/08/2011
Serv. Assamb. Leg.
~



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
353	19/07/2011	5	3	0

Oggetto:

Proposta di legge regionale di protezione civile.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8BFE425FB5F4077FEE9B91CD7F3117BB77F36BCA

Allegato nr. 1 : 62405F0D65C4C8F9656512E2E549CADA197BCCDE

Allegato nr. 2 : 21801400D845FEABB59583CDB4065B3B488A6173


Allegato nr. 3 : 3AC81FC8B95C49D76C23233B8789EEB333CC8E30

Frontespizio Allegato : E62D0A779C04F06E80E540DD190EF6E6B7C7126D

Data, 03/08/2011 - 14:25

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 243

Pagina 1 di 1



Area

Settore

5

3

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 19/07/2011

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di legge regionale di protezione civile.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	ASSENTE
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA	
4)		Edoardo	COSENZA	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Giovanni	ROMANO	ASSENTE
9)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
10)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
11)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
12)	"	Guido	TROMBETTI	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale n. 8 del 6/08/2010 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta Regionale e delle nomine di competenza del Consiglio Regionale", all'art. 2, prevede che la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia in attuazione dei principi posti dal titolo IX dello Statuto Regionale;
- la legge regionale n. 10 del 11/08/2010 "Misure urgenti solidaristiche", all'art. 2, prevede che la Giunta Regionale presenti al Consiglio Regionale un piano di rafforzamento e organizzazione della protezione civile;
- la Regione Campania non è allo stato dotata di una legge quadro di protezione civile, alla quale far riferimento a integrazione e completamento di quanto disciplinato dall'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 10/2001;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario provvedere all'adozione di una legge quadro di protezione civile, anche allo scopo di rendere perfettamente compiuto ed efficace il percorso giuridico avviato, a seguito dei provvedimenti legislativi adottati dallo Stato in materia di protezione civile (Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, artt. 107 e 108) e del ridisegno complessivo delle competenze assegnate al Settore giusto art. 63 della L.R. 1 agosto 2001, n. 10;
- che, al fine di tener conto del trasferimento di funzioni e compiti in materia di protezione civile alla Regione conseguente al processo di decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 e confermato, nei contenuti e nelle linee essenziali relative alla protezione civile, in tema di materia concorrente dalla modifica del Titolo V della Costituzione, è stata predisposta la proposta di disegno di legge regionale da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

VISTI:

- l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- il vigente Statuto Regionale;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n.59;

PRESO ATTO:

- Del parere dell'Ufficio legislativo del Presidente, espresso con nota prot. 7762/UDCP/GAB/UL del 10/06/2011, a seguito del quale sono state introdotte le necessarie modifiche;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare in via preliminare la proposta di disegno di legge, presentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile;
2. di inviare il presente atto all'Assessore ai Lavori Pubblici; all'AGC 05; all'A.G.C 02, Settore Assistenza alla Giunta; all'A.G.C. 01, per gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l'inoltro alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali; Settore rapporti con il consiglio regionale.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.353	del	19/07/2011	AREA 5	SETTORE 3	SERVIZIO 0
------------------	----------------	-----	-------------------	------------------	---------------------	----------------------

OGGETTO :
Proposta di legge regionale di protezione civile.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Arch. De Micco Gabriella (ad interim)</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Palmieri Michele</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	19/07/2011	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		03/08/2011

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.ssa Annalisa De Santis

**LEGGE REGIONALE
ORDINAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto)**

1. E' istituito il Servizio regionale di protezione civile, nel quadro dei principi dettati dall'ordinamento statale di settore e, in particolare, dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti alla regione, ai sensi dell'articolo n. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo il criterio di riparto di cui all'articolo 117, secondo comma, del titolo V della Costituzione.

2. La presente legge disciplina:

- a) le attività e le funzioni di protezione civile in ambito regionale, assicurando la necessaria integrazione con le politiche ambientali, di governo del territorio e di difesa del suolo;
- b) le competenze della regione e degli enti locali e l'organizzazione dei soggetti e delle strutture deputate, nell'ambito di un sistema integrato e solidale con il più ampio avvalimento del volontariato.

3. Le attività ed i compiti di protezione civile sono coordinate, in ambito regionale, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente, che assicura la direzione e l'indirizzo degli interventi e delle strutture regionali competenti.

**Art. 2
(Finalità)**

1. La protezione civile assume come finalità la tutela della popolazione insediata sul territorio regionale, l'integrità dell'ambiente e dei beni dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il coordinato concorso di competenze, discipline, risorse e strutture sinergicamente operanti.

2. L'azione di protezione civile è articolata in diverse fasi, realizzata in sequenza, attraverso l'attività di previsione dei rischi, la loro conseguente prevenzione, la gestione dell'emergenza al verificarsi degli eventi ed il suo superamento.

3. La presente legge è finalizzata all'indirizzo, alla gestione ed al controllo del sistema regionale di protezione civile, da attuare in sinergia fra tutte le componenti ed i soggetti operativi che lo costituiscono, al fine di:

- a) ottimizzare la qualità previsionale, preventiva e di intervento e garantire la sicurezza dei cittadini, migliorando la capacità di reazione agli eventi calamitosi ed evitando le perdite umane;
- b) mitigare i danni ambientali, ai beni ed agli insediamenti, sviluppando una cultura di protezione civile;
- c) sostenere e valorizzare il volontariato;

- d) armonizzare le politiche di protezione civile regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale, e in particolare con la programmazione urbanistica e di difesa del suolo;
 - e) sviluppare forme e modalità di comunicazione finalizzate alla più diffusa e corretta informazione ed alla partecipazione responsabile della comunità regionale.
4. La Regione pone a fondamento del servizio regionale di protezione civile il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con i competenti soggetti statali e con il sistema delle autonomie locali.

Art. 3 **(Tipologia degli eventi e competenze regionali)**

1. In armonia con le disposizioni statali di settore, le competenze della Regione e degli enti locali in materia di protezione civile si esercitano nelle seguenti tipologie di:
- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, fronteggiabili mediante interventi dei singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che richiedono, per la loro estensione ed intensità, l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.
2. Gli eventi sono definiti di rilievo regionale o locale in rapporto alla organizzazione necessaria per la gestione e il superamento dell'emergenza, tenendo conto dell'ambito territoriale e della popolazione interessata, delle risorse finanziarie, operative e tecnicoscientifiche impiegate, dell'entità complessiva dei danni prodotti e temuti e dei conseguenti interventi necessari.
3. Restano ferme le disposizioni statali che disciplinano gli eventi di rilievo nazionale e le attività straordinarie di protezione civile ad essi connesse, con il coordinamento e la direzione unitaria del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per gli eventi straordinari, il concorso della Regione e degli enti territoriali si esercita in base al principio di leale collaborazione con gli organi dello Stato, secondo le procedure e modalità stabilite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO II **SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. SOGGETTI E COMPETENZE**

Art. 4 **(Il sistema regionale ed i soggetti istituzionali)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile, è istituito il servizio regionale di protezione civile come sistema a rete, organizzato secondo il modello territoriale, e costituito da:
- a) la Regione, anche comprendente agenzie, enti ed aziende dipendenti nonché aziende ospedaliere e sanitarie locali e, in generale, le strutture facenti parte del servizio sanitario;
 - b) le province, i comuni, gli altri enti locali e loro forme associative;
 - c) il volontariato operante nell'ambito del territorio regionale;
 - d) enti ed organi tecnici pubblici, collegi ed ordini professionali, aziende pubbliche e private, università ed altre istituzioni scientifiche e di ricerca.
2. La protezione civile regionale è organizzata sulla base del modello territoriale, da attivare in emergenza secondo la tipologia degli eventi calamitosi, in ambiti di livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, in applicazione dei principi di integrazione,

sussidiarietà, differenziazione, ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni competenti.

3. Il Servizio Regionale di Protezione Civile si avvale anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 180 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 112/98.

4. Alle attività del sistema regionale partecipa, inoltre, ogni altra istituzione ed organizzazione che svolga, in ambito regionale, compiti di interesse della protezione civile, secondo le competenze attribuite dalla normativa vigente o sulla base di atti convenzionali stipulati con la Regione e gli enti locali.

Art. 5 (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione Campania esercita le seguenti funzioni:

- a) organizza il sistema regionale di protezione civile e fissa gli indirizzi per le attività di competenza degli enti territoriali;
- b) determina criteri e modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale, elaborando il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
- c) pianifica i possibili scenari di rischio sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal Dipartimento della Protezione Civile e predispone le linee guida per la redazione dei piani provinciali e locali di emergenza;
- d) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza;
- e) esercita il coordinamento degli interventi urgenti e delle iniziative per quegli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), che, per gravità ed estensione territoriale, coinvolgono più province, coordinando l'utilizzo delle risorse disponibili in ambito regionale per le emergenze di livello sovraprovinciale in raccordo operativo con le province;
- f) opera l'armonizzazione delle iniziative in ambito regionale, per quegli eventi dichiarati di rilievo nazionale per straordinaria gravità, in collaborazione e concorso con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli organi centrali e periferici dello Stato;
- g) definisce gli standard formativi ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e delle strutture impegnate nelle attività di protezione civile, con l'addestramento del volontariato e degli operatori, mediante corsi e programmi educativi, anche con la costituzione di presidi territoriali e l'organizzazione di esercitazioni periodiche, stabilendo intese con le altre Regioni per le attività di comune interesse;
- h) provvede all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile in ambito regionale, nonché all'informazione della popolazione, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali e dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

Art. 6 (Funzioni e compiti delle Province)

1. Le province, nell'ambito del proprio territorio e del quadro ordinamentale delle autonomie locali, costituiscono presidio territoriale per le attività di previsione, prevenzione e gestione, anche in emergenza, del quadro territoriale dei rischi.

2. Le province, sulla base del principio di leale collaborazione e di integrazione con gli altri livelli istituzionali ai sensi dell'art.13 della legge 24/02/1992, n. 225, provvedono:

- a) all'attuazione della previsione e prevenzione dei rischi, in conformità agli indirizzi e ai programmi statali e regionali, nonché alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, in raccordo con i prefetti, sulla base delle linee guida elaborate in sede regionale o statale;
- b) alla rilevazione, raccolta ed aggiornamento delle informazioni di rilievo per la tutela della incolumità delle persone, dell'ambiente, dei beni, delle infrastrutture, del patrimonio artistico e culturale, e dei servizi di interesse generale;
- c) ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni locali nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi e in quelle di soccorso e superamento delle emergenze;
- d) alla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, ed alla verifica dei sistemi predisposti dagli enti locali per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e per la realizzazione delle attività di soccorso e superamento delle emergenze;
- e) alla gestione delle emergenze stesse nell'ambito dei propri compiti e funzioni;
- f) al coordinamento e raccordo in ambito provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. Le province, di intesa con gli enti locali interessati, e secondo le rispettive competenze, promuovono piani di protezione civile sovracomunali.

4. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, disciplinato nelle modalità di composizione e funzionamento da ciascuna provincia, nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 7

(Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità montane)

1. I comuni, nel quadro ordinamentale delle autonomie locali, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi conferiti dalla legge n. 225/1992 e dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, sulla base degli indirizzi operativi dei programmi di prevenzione e previsione dei rischi. In particolare essi adottano, aggiornano, divulgano ed attuano il piano comunale o intercomunale di protezione civile, da coordinare con gli strumenti urbanistici locali, anche mediante le forme associative e di cooperazione tra enti locali, e provvedono alla informazione della popolazione.

2. Il sindaco è autorità locale di protezione civile e, al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), cura direttamente l'attivazione degli interventi urgenti per fronteggiarli, assumendo la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza. Il sindaco predispone ed attua ogni necessaria iniziativa, si avvale delle strutture locali di protezione civile e delle organizzazioni e gruppi di volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali.

3. Il comune promuove e favorisce l'organizzazione di apposite strutture comunali di protezione civile, in stretto raccordo con l'organizzazione regionale e provinciale.

4. Le comunità montane assicurano la collaborazione delle proprie strutture all'attuazione degli interventi e la predisposizione e l'attuazione dei piani di emergenza relativi all'ambito montano e possono dotarsi di un'apposita struttura di protezione civile.

CAPO III
GLI ORGANI, GLI STRUMENTI E LA RETE OPERATIVA

Art. 8
(Programmi e piani di protezione civile)

1. I programmi regionali di previsione e prevenzione contengono:
 - a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio campano, ai fini della individuazione sistematica e caratterizzazione di particolari tipologie di rischio;
 - b) l'indicazione degli interventi strutturali e non, anche di monitoraggio, per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi corrispondenti ai rischi prevedibili.
2. I programmi di previsione e prevenzione, coordinati con i piani stralcio di assetto idrogeologico delle autorità di bacino, possono essere elaborati per singoli ambiti del territorio regionale e contenere specifiche indicazioni in ordine all'attività di pianificazione territoriale e locale.
3. L'attuazione, nei rispettivi ambiti, dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei relativi interventi è effettuata dalle province, dai comuni, dagli altri enti locali nonché da altre amministrazioni e soggetti pubblici, secondo le rispettive competenze.
4. Le previsioni dei programmi regionali prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale, degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.

Art. 9
(Struttura regionale di protezione civile)

1. La Regione è dotata di una apposita struttura di protezione civile, posta sotto l'indirizzo dell'assessore competente dal Presidente della Giunta regionale, organizzata in modo da garantire la piena operatività del personale, dei mezzi e della strumentazione senza soluzione di continuità.
2. La struttura regionale di protezione civile elabora ogni informazione e dato utile per lo svolgimento delle funzioni, anche tramite l'effettuazione di accertamenti e sopralluoghi, e provvede al monitoraggio delle attività, dei piani e dei programmi, allo scopo di garantire in emergenza l'efficiente svolgimento delle azioni di protezione civile.
3. La struttura regionale di protezione civile è dotata del Centro Funzionale Regionale Multirischio (CFRM), a cui affluiscono tutte le informazioni relative ai sistemi di monitoraggio e controllo dei fenomeni calamitosi naturali, in particolare idrogeologico, sismico, vulcanico e marino. Tali informazioni vengono fornite sia da reti di allertamento regionali che dalle reti gestite dai centri di competenza nazionali e regionali che concorrono al sistema di protezione civile. Al CFRM confluiscono altresì i risultati di procedure e modelli di previsione e valutazione degli scenari di evento e di danno utile alla gestione delle emergenze ed alla definizione degli indirizzi e predisposizione dei piani di protezione civile.
4. La struttura svolge anche le funzioni del Servizio meteorologico operativo regionale previsto dall'art. 111 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, con i sistemi di rilevamento e controllo, anche mediante il Centro funzionale per la previsione meteorologica e monitoraggio meteoropluiometrico e delle frane.
5. La struttura è dotata di una sala operativa permanente, presidiata in forma continuativa, in cui confluiscono le funzioni di controllo del territorio regionale e tutte le informazioni concernenti la sicurezza delle persone e la tutela dei beni culturali, delle infrastrutture, degli insediamenti e dei servizi di rilevante interesse.

Art. 10
(Comitato regionale di protezione civile)

1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni consultive e propositive e di supporto, anche al fine di coordinare ed armonizzare le iniziative della Regione con quelle di altre amministrazioni, enti ed organismi del sistema regionale.
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione e dall'Assessore competente, che può presiederlo per sua delega, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori da essi delegati, dai rappresentanti delle amministrazioni interessate alla gestione delle emergenze, dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e dal competente dirigente della Regione.
3. I Prefetti delle province della Campania sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati, ed ai suoi lavori possono essere di volta in volta invitati, in relazione alle specifiche esigenze, il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato, i Segretari Generali delle Autorità di Bacino, il Direttore Generale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, i dirigenti dei settori del Genio Civile e altri dirigenti regionali di volta in volta interessati, i rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti della comunità scientifica.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su proposta dell'assessore competente, sono definiti i compiti, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato. Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla struttura regionale competente e la partecipazione alle riunioni del Comitato avviene a titolo gratuito.
5. La struttura regionale di protezione civile coordina periodiche riunioni con altri settori di volta in volta interessati e conferenze di servizio tra i soggetti pubblici e le strutture di volontariato per concertare le procedure da attuare in situazioni di emergenza.

Art. 11
(Organizzazione del volontariato di protezione civile)

1. La Regione disciplina, in attuazione dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 in ordine all'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato costituiscono parte integrante ed essenziale del sistema regionale di protezione civile, di cui deve essere favorita la partecipazione ad ogni livello.
2. Il volontariato opera in stretta integrazione con le componenti istituzionali del sistema regionale, partecipando a tutte le attività di protezione civile e, in particolare, a quelle operative di prevenzione e soccorso. La Regione promuove il volontariato di protezione civile, anche stimolando iniziative di addestramento, qualificazione ed aggiornamento.

Art. 12
(Colonna mobile regionale)

1. La Regione, avvalendosi della competente struttura regionale, provvede al coordinamento, all'organizzazione ed all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone la più ampia partecipazione, in concorso con tutte le componenti istituzionali ed i livelli territoriali.
2. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, come struttura modulare di pronto impiego articolata in colonne mobili provinciali, costituita dall'insieme di risorse umane e strumentazioni operative in grado di

intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza, il cui impiego è coordinato dal dirigente della competente struttura regionale, in raccordo con le Province interessate.

3. Ciascuna provincia promuove la costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. I comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento ed all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

4. La Regione e gli enti locali promuovono l'efficienza delle organizzazioni di volontariato e la loro integrazione con il sistema della protezione civile, anche tramite misure formative, contributive ed assicurative.

Art. 13

(Comitato regionale del volontariato di protezione civile)

1. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile è organo di rappresentanza delle organizzazioni e dei gruppi locali di volontariato, con funzioni consultive e propositive, al fine di assicurare il raccordo delle organizzazioni iscritte nell'albo regionale di cui al precedente articolo.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati i compiti specifici e la composizione, nonché le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 14

(Scuola regionale di protezione civile)

1. La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia, con specifica attenzione alla comunità scolastica, al fine di sviluppare nella popolazione una cultura diffusa di protezione civile e forme costanti di comunicazione e sensibilizzazione.

2. E' istituita la Scuola regionale di protezione civile "Ernesto Calcara", con specifica autonomia gestionale, disciplinata con apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, che stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Scuola, dei suoi organi e la gestione dei corsi di formazione, in collaborazione con la comunità scientifica regionale.

3. Al funzionamento della Scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e, per l'espletamento dell'attività formativa, si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.

Art. 15

(Rapporti con la comunità scientifica)

1. La Regione provvede alla definizione ed attuazione di accordi ed intese tecnicoamministrative con la comunità professionale e scientifica regionale e nazionale, al fine di individuare modelli specialistici di previsione del rischio e di monitoraggio strumentale anche per la raccolta sistematica, la valutazione e diffusione di dati sulle situazioni di rischio ed allo sviluppo di sistemi di sorveglianza ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo.

2. E' costituita la Commissione regionale per la previsione e prevenzione dei rischi, sedente presso la competente struttura, presieduta dall'assessore regionale competente e costituita dall'assessore regionale alla ricerca scientifica, dai presidenti o direttori dei centri di competenza della protezione civile nazionale con sede in Campania e dal Centro di

competenza regionale (AMRA), con compiti di consulenza e supporto tecnico-scientifico per le attività di protezione civile. Le modalità di composizione e funzionamento della commissione sono disciplinate in dettaglio da apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Art. 16
(Istituzione capitolo di bilancio)

1. E' istituito nel bilancio apposito capitolo denominato "Spese per l'acquisto pronto cassa di beni e servizi da mettere a disposizione del Settore Protezione Civile per fronteggiare imprevedibili situazioni di emergenza".

Art. 17
(Norme transitorie e finali. Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 2 della legge regionale 06/08/2010, n. 10 (Misure urgenti solidaristiche) e l'articolo 63 della legge regionale 11/08/2001 n. 10 (Disposizioni di finanza regionale 2001) ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

INDICE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Tipologia degli eventi e competenze regionali).

CAPO II

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. SOGGETTI E COMPETENZE

Art. 4 (Il sistema regionale ed i soggetti istituzionali)

Art. 5 (Funzioni e compiti della Regione)

Art. 6 (Funzioni e compiti delle Province)

Art. 7 (Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane)

CAPO III

GLI ORGANI, GLI STRUMENTI E LA RETE OPERATIVA

Art. 8 (Programmi e piani di protezione civile)

Art. 9 (Struttura regionale di protezione civile)

Art. 10 (Comitato regionale di protezione civile)

Art. 11 (Organizzazione del volontariato di protezione civile)

Art. 12 (Colonna mobile regionale)

Art. 13 (Comitato regionale di volontariato di protezione civile)

Art. 14 (Scuola regionale di protezione civile)

Art. 15 (Rapporti con la comunità scientifica).

Art. 16 (Istituzione capitolo di bilancio).

Art. 17 (Norme transitorie e finali. Abrogazioni)

LEGGE REGIONALE

ORDINAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nota tecnico-finanziaria

Si evidenzia che il disegno di legge proposto non comporta, come tale, la necessità di specifica copertura finanziaria non determinando oneri aggiuntivi ed effetti di aggravio sul bilancio regionale, in quanto costituisce una normativa di organizzazione – che, peraltro, sostanzialmente formalizza l'assetto attualmente esistente – che potrà essere attuata mediante la riarticolazione delle risorse già attualmente destinate in bilancio alla protezione civile regionale (Unità Previsionale di Base – U.P.B. 1.1.1.). In particolare non vengono previsti dalla normativa nuovi organi a titolo oneroso, limitandosi il disegno di legge a formalizzare con innovazioni la strutturazione e la strumentazione già attualmente operante su base amministrativa (Centro funzionale, Sala operativa regionale, ecc) e viene codificata con lo strumento legislativo la istituzione della Scuola regionale di protezione civile “Calcara” esistente ed operativa, senza la specifica necessità al momento di prevedere fondi aggiuntivi.

SPESA

- UPB 6.23.51 cap. 77
- UPB 1.1.1. cap. 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1156, 1157, 1161, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1186, 1188, 1192, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1208, 1212 e 1564.

ENTRATA

- UPB 12.42.82 cap. 576, 594, 1040, 1042, 1062, 1184, 1280, 1283, 1285, 1310, 1316, 1322, 1336, 1342, 1360 e 1426;
- UPB 10.33.81 cap. 598, 1279, 1281, 1320 e 1410;
- UPB 10.32.83 cap. 1318;

- UPB 13.43.86 cap. 5044.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La Regione Campania è rimasta tra le poche del nostro Paese a non disporre ancora di una normativa organica di protezione civile, nonostante si sia da tempo dotata su base amministrativa di una notevole strutturazione di carattere tecnico-operativo (costituita, tra l'altro, dalla Sala Operativa regionale, dal Centro funzionale, dalla Scuola regionale di protezione civile, ecc.), anche sulla base delle esperienze emergenziali finora vissute.

Tuttavia già la legge quadro 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, chiamava le Regioni a legiferare in via attuativa nella materia, ed oggi a maggior ragione risulta necessario l'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. Ciò a seguito della riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3/2001), che rinnovando il precedente art. 117 - nel criterio di riparto della competenza legislativa - ha previsto specificamente il ruolo normativo della Regione nella materia della protezione civile, nell'ambito dei principi generali dettati dalla legislazione dello Stato.

Inoltre la Campania costituisce un territorio intensamente e strutturalmente esposto, per le sue caratteristiche ambientali ed insediative, ad un'ampia tipologia di rischi naturali ed antropici (soprattutto di natura idrogeologica, sismica e vulcanica), che - nel corso del tempo - hanno dato luogo ad un ricco ed articolato catalogo di eventi calamitosi anche gravi e luttuosi.

Il disegno di legge proposto tende ad organizzare un sistema normativo regionale, disciplinato in maniera organica ed equilibrata (con diciassette articoli distribuiti in tre capi), che - nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione statale - definisce, mediante un'articolazione concatenata e discendente, l'organizzazione regionale di protezione civile.

Naturalmente l'azione e le politiche di protezione civile, secondo il disegno generale, si articolano nelle fasi diverse e collegate della previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza - coinvolgendo una pluralità di amministrazioni territoriali, soggetti istituzionali e strutture tecnico-operative -

saldate nell'ambito di un articolato sistema di pianificazione e programmazione degli scenari di rischio e delle correlative attività di emergenza.

Il primo Capo definisce l'ambito di applicazione e le disposizioni generali della legge, con particolare riferimento all'oggetto (**art. 1**) del Servizio regionale di protezione civile, alle finalità (**art. 2**) ed alla tipologia degli eventi ed alle relative competenze regionali (**art. 3**), sviluppando coerentemente l'impostazione della normativa statale. In correlazione alle caratteristiche, alla natura ed al rilievo degli eventi si articola in modo specifico il sistema delle competenze istituzionali, con i suoi diversi meccanismi di attivazione.

Il Capo secondo regola l'articolazione del sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo ai soggetti istituzionali (**art. 4**) ed alle competenze della Regione (**art. 5**), delle Province (**art. 6**), dei Comuni e degli altri Enti locali (**art. 7**), specificando e puntualizzando la trama di compiti e funzioni già disegnata dal legislatore statale.

Il Capo terzo disciplina la strumentazione operativa con i suoi piani e programmi (**art. 8**), con particolare riferimento ai vari organi di protezione civile (**art. 9** struttura regionale ed **art. 10** comitato regionale), alle essenziali attività di pianificazione e programmazione, alla organizzazione del volontariato (a cui sono dedicati gli **artt. 11, 12 e 13**) considerato parte integrante e sostanziale del sistema – a cui viene attribuito particolare rilievo – alla Scuola regionale, che rappresenta già una positiva peculiarità campana (**art. 14**) ed ai rapporti istituzionali con la comunità scientifica (**art. 15**), in Campania già da tempo proficuamente applicata alla previsione di protezione civile.

Lo schema di legge ricalca i modelli operativi e le esperienze gestionali più avanzate maturate in ambito nazionale, coerentemente con la evoluzione del quadro normativo statale – anche sulla base delle fattispecie recentemente vissute - ma soprattutto punta a sviluppare in modo adeguato e dinamico le significative peculiarità della situazione campana, con i suoi specifici scenari di riferimento territoriale.

La disciplina proposta dovrà poi essere necessariamente completata ed integrata da norme secondarie e decretazioni attuative - non risultando opportuno irrigidire la organizzazione con disposizioni legislative di dettaglio - oltre a doversi raccordare con altre discipline settoriali, anche in evoluzione, e in particolare con il (nuovo) ordinamento amministrativo della Giunta regionale.

Si evidenzia che il disegno di legge proposto non comporta, come tale, la necessità di specifica copertura finanziaria non determinando oneri aggiuntivi, in quanto costituisce una normativa di organizzazione - che, peraltro, sostanzialmente formalizza l'assetto attualmente esistente - che potrà essere attuata mediante la riarticolazione delle risorse già attualmente destinate in bilancio alla protezione civile regionale (vedi l'**art. 16** che, nell'ambito della riarticolazione, prevede la istituzioni di un apposito capitolo di bilancio). In particolare non vengono previsti dalla normativa nuovi organi a titolo oneroso, limitandosi il disegno di legge a formalizzare con innovazioni la strutturazione e la strumentazione già attualmente operante su base amministrativa (Centro funzionale, Sala operativa regionale, ecc) e viene codificata con lo strumento legislativo la istituzione della Scuola regionale di protezione civile "Calcara" esistente ed operativa, senza la specifica necessità al momento di prevedere fondi aggiuntivi.

Il disegno di legge si chiude con la disposizione dell'**articolo 17** contenente le norme transitorie e finali e le conseguenti abrogazioni di legge.

Il disegno di legge è sottoposto alla consultazione delle autonomie locali nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, istituita con legge regionale 28 novembre 1996, n. 26, nelle more del costituendo consiglio delle Autonomie locali, previsto dagli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, in attuazione dell'art. 123 comma 4 della Costituzione.